



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BORGONOVO	DANIELA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BERETTA	ERNESTO	Giudice
<input type="checkbox"/>	DE PAOLA	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7657/09 depositato il 21/12/2009
- avverso la sentenza n° 68/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro: COMUNE DI BORGOFORTE

proposto dal ricorrente:

LATTIERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA PONTEVENTUNO 28/32 46030 BORGOFORTE MN

difeso da:

PENNA NICOLA
VIA CAPPELLO, 5 46100 MANTOVA MN

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2000
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2001
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2002
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.C.I. 2003

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 7657/09

UDIENZA DEL

21/03/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

53/36/11

PRONUNCIATA IL:

21/03/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/03/11

Il Segretario

Yanni P.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione provinciale di Mantova, la Società Agricola Cooperativa LATTERIA PADANA di Borgoforte proponeva opposizione avverso il silenzio rifiuto del Comune di Borgoforte sull'istanza di rimborso del tributo ICI versato per gli anni dal 2000 al 2003, deducendo la carenza del presupposto dell'imposta, trattandosi di fabbricati rurali adibiti alla trasformazione del latte in formaggio grana padano e allevamento di suini, oltre a uffici, archivi e servizio di guardianeria.

La Commissione provinciale respingeva il ricorso, pur riconoscendo nel merito il carattere di ruralità dei fabbricati utilizzati dalla ricorrente - in quanto cooperativa agricola qualificata come impresa agricola che utilizza in prevalenza prodotti conferiti dai soci - atteso il divieto di rimborso delle somme versate a titolo di ICI dal 1999 al 2003 introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2 comma 4 legge 4.12.2007 n. 244).

Con atto di appello, la contribuente ripropone le medesime argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla sussistenza del carattere di ruralità degli immobili strumentali all'attività svolta e insiste nella richiesta di rimborso essendo venuto meno il divieto richiamato dai giudici di prime cure stante l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 4 legge 4.12.2007 n. 244 (Corte Costituzionale sentenza n. 227 del 14.7.2009).

Con l'atto di costituzione in giudizio, il Comune contesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati della ricorrente.

MOTIVI

L'appello non merita di essere accolto.

La questione del rimborso di quanto versato negli anni precedenti è invero assorbita dalla questione di merito, dibattuta da anni in giurisprudenza e risolta dalla Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18565 del 7.7.2009. La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la ruralità dei fabbricati è vincolata alle risultanze catastali (A/6 o D/10) ed è precluso ogni accertamento del giudice ad eccezione del caso di specifica impugnazione della categoria o di fabbricati non iscritti in catasto.

Le successive sentenze della Sezione tributaria della Cassazione non hanno fatto altro che consolidare il costante orientamento giurisprudenziale ribadendo che sono esenti dal pagamento ICI solo quegli immobili rurali che sono accatastati nelle categorie A/6 (per le abitazioni) e D/10 (per le costruzioni strumentali) e sottolineando che ai giudici delle commissioni tributarie è consentito l'accertamento incidentale del carattere rurale degli immobili solo se questi ultimi non sono stati accatastati. (Cass. Sez. Trib. sent. n. 17055 del 21.7.2010).

In tali termini corretta la motivazione della sentenza impugnata, il dispositivo appare conforme a diritto, in quanto gli immobili dei quali si controverte risultano accatastati, come si legge nello stesso ricorso della contribuente e nella visura catastale prodotta dall'Ufficio nelle categorie D/1, D/8, A/10 e A/3 e non risultano proposte impugnazioni delle attribuzioni dei classamenti.

Non può dunque riconoscersi l'esclusione dall'imposta per il solo fatto della presenza dei caratteri di ruralità degli immobili.

La complessità della questione alla luce del quadro normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Milano, 21.3.2011

Il Presidente estensore

Daniela Borgonovo

